



ASSOFERMET

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCianti IN FERRO E ACCIAIO,
METALLI NON FERROSI, ROTTAMI FERROSI, FERRAMENTA E AFFINI

Alla cortese attenzione della
Direzione Centrale Ambiente ed Energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
Via Giulia 75/1
34121 Trieste

Milano, 26 Luglio 2016

OGGETTO: Osservazioni CLIR – Consultazione Pubblica relativa al Decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres. del. 15 giugno 2016 “Delibera della Regione Friuli Venezia Giulia 9 ottobre 2015 nr. 1988 – “Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti”

La scrivente Associazione di categoria, che rappresenta dal 1948, a livello nazionale, gli interessi delle imprese operanti nell'ambito del Settore della Raccolta, Recupero e Commercio dei Rottami Ferrosi e non Ferrosi, intende presentare le seguenti osservazioni in merito al Decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres. Dd. 15 giugno 2016, con particolare riferimento ai “*Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti*”.

Come già precedentemente anticipato nelle Osservazioni Associative inviate alla Regione, in data 6 maggio u.s., in relazione alla D.G.R. n. 1988, del 9 ottobre 2015, i criteri localizzativi degli Impianti di Trattamento e Recupero di Rifiuti, nella parte in cui dispongono un c.d. “livello di tutela” di 100 metri di distanza da “*case sparse*” e da “*centri abitati*”. esporranno gli Impianti di Recupero a future e concrete difficoltà.

Infatti, l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi non è limitata ai progetti di nuovi Impianti di Recupero (tra cui Recupero Metalli, trattamento RAEE, Autodemolizione), bensì anche ai progetti di varianti sostanziali di Impianti già esistenti.

In primo luogo vorremmo esprimere il nostro apprezzamento per le modifiche che questo D.P.Reg. ha introdotto rispetto alla precedente D.G.R. n. 1988, del 9 ottobre 2015, recante “*Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti*”.

Infatti, nel Capitolo 3.3. “*Ambito di applicazione dei criteri localizzativi*” del presente D.P.Reg., e anche nell'Allegato 2, si specifica che nel caso di impianti già esistenti, il D.P.Reg. non si applica fintantoché non viene chiesta una variante sostanziale dello stesso. Qualora, poi, dovessero emergere criteri escludenti per impianti già esistenti, lo stesso potrà continuare ad operare, non avendo il documento carattere retroattivo, senza che si preveda la ricollocazione dell'impianto. In fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione potrà essere valutata la necessità di effettuare interventi di mitigazione ambientale e di introdurre opportuni presidi al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare.

20145 Milano – Via Giotto, 36 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it





ASSOFERMET

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCianti IN FERRO E ACCIAIO,
METALLI NON FERROSI, ROTTAMI FERROSI, FERRAMENTA E AFFINI

A nostro avviso, al fine di ridurre al minimo valutazioni disarmoniche da parte delle singole Provincie e garantire la dovuta certezza giuridica, sarebbe opportuno indicare, fosse anche a titolo esemplificativo, quali possano essere gli interventi di mitigazione e gli opportuni presidi.

Al di là del c.d. "Livello Escludente", la Delibera declina anche le ulteriori due ipotesi di Livello di "Attenzione Limitante" e "Attenzione Cautelativa".

Dal Decreto non risulta chiaro se gli Impianti già esistenti che fossero localizzati alle distanze indicate, ad esempio, nella Tabella 8 A (Distanza dai centri abitati) e 8 B (Distanza da case sparse), comportando Livelli di Attenzione Limitante o Attenzione Cautelativa, debbano presentare la medesima documentazione ivi elencata per i nuovi Impianti, ossia:

- nell'ipotesi di Attenzione Cautelativa dovrebbero presentare alla Provincia un progetto che, tra l'altro, individui *"opportuni interventi di mitigazione" degli impatti, in relazione alla tutela della popolazione*;

- nell'ipotesi di Livello di Attenzione Limitante l'Impianto dovrà redigere *"un'analisi puntuale atta ad escludere eventuali rischi di interferenza con le case sparse ed evidenziare gli interventi di mitigazione"*.

Pare necessario una definitiva indicazione regionale in merito.

Si evidenzia che qualora gli Impianti già localizzati fossero, comunque, obbligati a presentare detta documentazione, in sede di richiesta di variazione sostanziale, non pare siano stati identificati puntualmente i documenti, le modalità di misurazione e valutazione, i progetti di intervento che un Impianto dovrebbe presentare per escludere i rischi di interferenza con le abitazioni e le azioni da porre in essere per la mitigazione degli impatti dell'Impianto.

Seguendo questa linea teorica, viceversa, dovrà essere l'Impianto - sia già localizzato che in fase di progetto di nuovo Impianto - che, senza alcuna precisa indicazione regionale in merito, dovrà farsi carico di comprovare documentalmente, tramite un'analisi puntuale, la propria non interferenza e/o apportare interventi di mitigazione degli impatti con la popolazione circostante.

La certezza di diritto pare carente in merito; il fatto che il Decreto non declini i criteri atti a mitigare gli impatti con le abitazioni circostanti e i criteri per escludere i rischi di interferenza pone due ordini di problemi: da un lato l'incertezza degli Impianti circa i documenti da presentare, dall'altro la potenziale richiesta di documentazione differente in capo a ciascuna Provincia, evidenziando l'inevitabile arbitrarietà, conseguenza della mancata definizione dei criteri citati e dei relativi documenti.

Preme evidenziare che l'esistenza e il mantenimento delle attività di raccolta e recupero di rottami in Regione Friuli Venezia Giulia, è condizione essenziale per la continuità degli approvvigionamenti delle importanti acciaierie locali, in carenza delle quali la produzione di acciaio a forno elettrico diverrebbe oltremodo difficile aggiungendosi alle note difficoltà che attanagliano la siderurgia nazionale.

E' sempre stato convincimento di ASSOFERMET che l'attività svolta dagli Impianti di Recupero di Rottami esistenti sul territorio sia da considerarsi, a tutti gli effetti, come un'indispensabile risorsa per la Pubblica Amministrazione e il territorio, la cui penalizzazione non giova al Sistema Paese, considerata altresì la volontà e i precisi obiettivi di sviluppo portati avanti dalla Commissione UE attraverso la Circular Economy.

20145 Milano – Via Giotto, 36 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it





ASSOFERMET

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCianti IN FERRO E ACCIAIO,
METALLI NON FERROSI, ROTTAMI FERROSI, FERRAMENTA E AFFINI

Rimanendo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento, convinti che lo spirito di collaborazione che anima i rapporti tra le categorie interessate e la pubblica amministrazione debba sempre, nonostante le diverse esigenze, portare ad un punto di incontro soddisfacente per entrambe, si ringrazia anticipatamente per l'interesse prestato e si inviano i migliori saluti.

ASSOFERMET ROTTAMI
IL PRESIDENTE
(Paolo Pozzato)

ASSOFERMET METALLI
IL PRESIDENTE
(Cinzia Vezzosi)

20145 Milano – Via Giotto, 36 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it



EUROMETREC

